

# Accordo relativo alla ripartizione del trattamento accessorio per il personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Salerno per il biennio 2002/2003

## INDICE

<i>Premessa</i> .....	1
<i>Art. 1 – Campo di applicazione</i> .....	1
<i>Art. 2 – Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto</i> .....	1
<i>Art. 3 – Definizione delle risorse finanziarie</i> .....	1
<i>Art. 4 – Compensi per lavoro straordinario</i> .....	2
<i>Art. 5 – Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri o disagi particolarmente rilevanti</i> .....	3
<i>Art. 6 - Remunerazione di compiti che comportano rischio</i> .....	5
<i>Art. 7 - Progressione economica all'interno della categoria</i> .....	5
<i>Art. 8 - Retribuzione di posizione e di risultato al personale della categoria EP</i> .....	5
<i>Art. 9 – Indennità di responsabilità e di risultato al personale della categoria D</i> .....	6
<i>Art. 10 – Indennità di responsabilità al personale delle categorie B – C - D</i> .....	7
<i>Art. 11 – Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi</i> .....	7
Capitolo 1 - Indennità di reperibilità.....	8
Capitolo 2 - Indennità di turno .....	8
Capitolo 3 - Indennità di Amministrazione.....	9
Capitolo 4 - Indennità connessa all'esperienza professionale .....	10
Capitolo 5 – Compenso corrisposto a seguito della valutazione dell'attività lavorativa .....	10
<i>Art. 12 – Somme non utilizzate</i> .....	11
<i>Art. 13 – Validità del presente Accordo</i> .....	11
<i>Art. 14 – Disposizioni finali</i> .....	11

## Premessa

Il presente Accordo relativo alla ripartizione del trattamento accessorio per l'anno 2002 per il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi di Salerno, rappresenta uno stralcio del Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo e viene stipulato tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale costituite ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.L. – Comparto Università, stipulato in data 9.8.2000 (di seguito denominato C.C.N.L.).

Le parti rinviando a successivi incontri la definizione delle problematiche relative alle altre materie oggetto di contrattazione integrativa.

### Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente Accordo si applica a tutto il personale in servizio presso l'Università degli Studi di Salerno, con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto del personale delle Università e delle altre istituzioni di cui all'articolo 9 del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998.

### Art. 2 – Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. La validità del presente Accordo decorre dal 1 gennaio 2002 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2003.
2. La stipula del presente Accordo si intende avvenuta al momento della sua sottoscrizione definitiva da parte dei soggetti negoziali, così come individuati dall'art. 9 del C.C.N.L., a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 48 e 49 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165. Il presente Accordo si intende perfezionato una volta completato l'iter previsto dall'art. 5, comma 3, del C.C.N.L.

### Art. 3 – Definizione delle risorse finanziarie

1. Le parti prendono atto che le risorse finanziarie appostate, per l'anno 2002, per il finanziamento del trattamento accessorio, in sede di bilancio di previsione per l'anno 2002 (cfr. delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2001), risultano essere le seguenti:

<b>Cat/Cap</b>	<b>Bilancio di previsione approvato in data 29.11.2001 dal C.d.A.</b>	
<b>3/26</b> (fondo per progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale – art. 67 CCNL)	L. 2.160.000.000	€ 1.115.547
<b>3/27</b> (fondo per retribuzione di posizione e di risultato al personale di categoria EP – art. 70 CCNL)	L. 396.000.000	€ 204.517
<b>3/28</b> (fondo per indennità di responsabilità al personale delle categorie B – C – D e per l'indennità di responsabilità e di risultato al personale della categoria D – art. 63 CCNL)	L. 460.000.000	€ 237.570
<b>TOTALI</b>	<b>L. 3.016.000.000</b>	<b>€ 1.557.634</b>

2. Le parti prendono, inoltre, atto che le risorse finanziarie appostate, per l'anno 2002, per il finanziamento del compenso per lavoro straordinario, in sede di bilancio di previsione per l'anno 2002 (cfr. delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2001), risultano essere pari a L. 300.000.000, corrispondenti ad € 154.937 (Cat/Cap 3/15).
3. Le parti prendono, altresì, atto che, a seguito dell'incontro svoltosi in data 10.1.2002 tra la delegazione di parte pubblica ed i Responsabili delle OO.SS. di Ateneo firmatarie del C.C.N.L. nonché degli incontri, svoltisi in data 13.3.2002 e 11.4.2002, tra la delegazione di parte pubblica ed i Responsabili delle OO.SS. di Ateneo firmatarie del C.C.N.L. ed i Rappresentanti eletti nelle R.S.U. in seno alle liste delle suddette OO.SS., sono state concordate le seguenti variazioni ai su indicati appostamenti:

<b>Cat/Cap</b>	<b>Appostamento concordato</b>	
<b>3/26</b> (fondo per progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale – art. 67 CCNL)	L. 3.140.000.000	€ 1.621.675
<b>3/27</b> (fondo per retribuzione di posizione e di risultato al personale di categoria EP – art. 70 CCNL)	L. 480.000.000	€ 247.899
<b>3/28</b> (fondo per indennità di responsabilità al personale delle categorie B – C – D e per l'indennità di responsabilità e di risultato al personale della categoria D – art. 63 CCNL)	L. 500.000.000	€ 258.228
<b>TOTALI</b>	<b>L. 4.120.000.000</b>	<b>€ 2.127.802</b>

<b>Cat/Cap</b>	<b>Appostamento concordato</b>	
<b>3/15</b> (compenso per lavoro straordinario)	<b>L. 150.000.000</b>	<b>€ 77.469</b>

Come risulta dal documento sottoscritto al termine dell'incontro del 13.03.2002, nell'ambito dello stanziamento complessivamente stabilito in £. 150.000.000 (€ 77.469), relativo alla Cat/Cap 3/15, potranno essere utilizzate risorse fino £. 100.000.000 (€ 51.646), mentre l'utilizzo della somma eccedente sarà definito in appositi incontri di negoziazione decentrata.

#### **Art. 4 – Compensi per lavoro straordinario**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 66 del CCNL ed al fine di tendere ad una progressiva e stabile riduzione del ricorso al lavoro straordinario, le parti stabiliscono di non procedere per il corrente anno all'assegnazione preventiva di un monte ore di lavoro straordinario alle varie strutture dell'Ateneo. A tal riguardo, si ribadisce che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
2. Nel caso in cui particolari ed improcrastinabili situazioni di lavoro rendessero necessario il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, i Responsabili di Struttura dovranno richiedere preventiva autorizzazione al Direttore Amministrativo.
3. Il lavoro straordinario non potrà essere utilizzato per lo svolgimento di cerimonie, manifestazioni, convegni o altre iniziative simili. Per tali iniziative le eventuali prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro graveranno sulle spese di organizzazione della manifestazione ovvero, nel caso di manifestazioni di rilevante interesse per promozione per

l'Ateneo, potranno essere finanziate con distinti fondi.

### **Art. 5 – Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri o disagi particolarmente rilevanti**

1. Considerate la collocazione, l'organizzazione, le attività, nonché le risorse umane disponibili dell'Università di Salerno, le parti, per il biennio 2002/2003, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lettera c) del C.C.N.L., stabiliscono di destinare la somma di € **132.700** allo scopo di provvedere alla remunerazione di compiti che comportano oneri o disagi particolarmente gravosi.

Tale somma sarà così ripartita:

- a) al custode del complesso di Fisciano è attribuita una indennità onnicomprensiva pari ad € **20** lordi per ciascuna giornata lavorata. Tale indennità viene corrisposta mensilmente in ragione dei giorni di effettiva presenza in servizio, fino al limite di n. 220 giornate lavorative;
- b) al custode del complesso di Baronissi è attribuita una indennità onnicomprensiva pari ad € **17,50** lordi per ciascuna giornata lavorata. Tale indennità viene corrisposta mensilmente in ragione dei giorni di effettiva presenza in servizio, fino al limite di n. 220 giornate lavorative;

Le indennità di cui ai precedenti punti a) e b) **non sono cumulabili con il compenso per lavoro straordinario, né con le indennità previste dal successivo art. 11 - capp. 3, 4 e 5.**

- c) A ciascuna unità di personale addetta alla vigilanza presso la guardiola di ingresso del complesso Universitario di Fisciano è attribuita una indennità onnicomprensiva pari ad € **17,50** lordi per ciascuna giornata lavorata.

Tale indennità è corrisposta per la copertura del servizio fino alle ore 19,30 di ogni giorno lavorativo, **non è cumulabile con le indennità previste dal successivo art. 11 - capp. 3, 4 e 5** ed è erogata mensilmente in ragione dei giorni di effettiva presenza in servizio, fino al limite annuo di n. 220 giornate lavorative.

L'orario di servizio delle predette unità potrà essere articolato in turni.

- d) A ciascuna unità di personale ausiliario addetto alla vigilanza delle aule delle varie Facoltà è attribuita una indennità onnicomprensiva, non cumulabile con il compenso per lavoro straordinario, né con le indennità previste dal successivo art. 11 - capp. 3, 4 e 5. La presente indennità è attribuita a cadenza quadrimestrale in base ai giorni di effettiva presenza in servizio, in base ai criteri di seguito indicati:

- € **14,50** lordi al personale che nell'arco di ciascun quadrimestre solare ha effettuato un plus-orario pari ad almeno n. 64 ore, con un massimo di n. 24 ore nel singolo mese;
- € **14,50 \* 80% = € 11,6** lordi al personale che nell'arco di ciascun quadrimestre solare ha effettuato un plus-orario compreso tra n. 40 ore e n. 63,59 ore, con un massimo di n. 24 ore nel singolo mese;
- € **14,50 \* 60% = € 8,70** lordi al personale che nell'arco di ciascun quadrimestre

solare ha effettuato un plus-orario inferiore a n. 40 ore, con un massimo di n. 24 ore nel singolo mese;

Mensilmente sarà corrisposta la quota di € **8,70** lordi (pari al 60% della quota massima) in base ai giorni di effettiva presenza in servizio, mentre, a cadenza quadrimestrale, si effettuerà l'eventuale conguaglio, a seguito della verifica del plus-orario calcolato secondo le modalità sopra definite.

Le unità di personale destinatarie di tale indennità dovranno garantire un'adeguata copertura del servizio su indicazione delle Presidenze di ciascuna Facoltà.

**Il personale di cui al presente punto d) concorderà l'orario di servizio con il Responsabile di Struttura, modulando opportunamente l'ingresso e l'uscita, nel corso di ciascun quadrimestre.**

- e) A ciascuna unità di personale adibito a compiti di autista è attribuita una indennità pari a € **0,08** lordi per ciascun Km percorso, per motivi di servizio, utilizzando una delle autovetture di proprietà dell'Università degli Studi di Salerno (limitatamente ai Km eccedenti i 1.500 e fino ad un massimo di Km 3500).

Il pagamento di tale indennità sarà effettuato, con riferimento al singolo mese, a cadenza mensile in base ad una comunicazione con la quale il Responsabile della Struttura alla quale afferiscono le unità di personale adibite a funzioni di autista dichiarerà, sotto la propria responsabilità e previa verifica delle idonee apparecchiature già installate sulle predette autovetture, il numero di Km percorsi da ciascuna unità di personale adibito alle predette funzioni di autista.

Alle unità di personale in questione saranno corrisposte le indennità previste dal successivo art. 11 - capp. 3, 4 e 5.

- f) Al personale adibito ai sotto indicati compiti è destinata la somma complessiva pari a € **15.180**, da erogare nella misura di € **3** lordi per ogni giorno di effettiva presenza:

- operatori del C.E.D. addetti alla manutenzione delle apparecchiature informatiche, della rete di Ateneo e del Sistema di Telefonia di Ateneo (max. n. 6 unità al giorno);
- personale in servizio presso gli uffici Tecnici addetto alla manutenzione inquadrato nelle categorie B e C, fino all'ex VI livello compreso, a condizione che non sia soggetto a turni (n.5 unità di cui una distaccata presso il Dipartimento di Fisica);
- alle unità di personale addette al servizio cassa dell'Ufficio Economato, (n. 2 unità);
- al personale addetto al ritiro della posta, (N. 2 unità al giorno);
- al personale addetto al magazzino dell'Ufficio Economato, (n. 1 unità);

Il pagamento della presente indennità sarà effettuato in base alla dichiarazione con la quale ciascun Responsabile di Struttura attesterà, sotto la propria responsabilità, il numero di giorni di effettiva presenza delle unità di personale afferenti alla propria struttura.

In ogni caso, nel corso del biennio 2002/2003, non potrà essere remunerato un numero di giornate lavorative superiore a quello definito per i suddetti punti (n. 220).

Il personale destinatario dei predetti compensi sarà individuato con una specifica ordinanza direttoriale, previa comunicazione al Direttore Amministrativo da parte dei Responsabili delle strutture interessate.

### **Art. 6 - Remunerazione di compiti che comportano rischio**

1. Al personale soggetto a rischio, individuato dal Capo del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali, di concerto con l'esperto qualificato, con il medico competente e con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, viene destinata la somma complessiva di € **5.165** da erogare nella misura di € **3** lordi per ogni giorno di effettiva presenza.

### **Art. 7 - Progressione economica all'interno della categoria**

1. Le parti, dopo aver preso atto che, nel corso dell'anno 2001, sulla base dei numerosi corsi di formazione e di aggiornamento professionale (in informatica, in inglese, in materie amministrative e contabili, in materia di sicurezza sul lavoro, sulla comunicazione interpersonale, ecc.) ai quali ha partecipato la maggior parte del personale tecnico e amministrativo, sono stati effettuati gli inquadramenti nella posizione economica immediatamente superiore nei confronti di coloro che risultavano in possesso dei requisiti definiti dall'art. 7 dell'Accordo relativo alla ripartizione del trattamento accessorio per l'anno 2001, stabiliscono che, per l'anno 2002, per il finanziamento della progressione economica all'interno della categoria, vengono stanziati € **92.962**.
2. Saranno destinatari dell'inquadramento nella posizione economica immediatamente superiore coloro che non ne hanno fruito nell'anno 2001 e risulteranno in possesso dei requisiti prescritti. Tali requisiti saranno riferiti esclusivamente a coloro che risultano in servizio presso l'Università degli Studi di Salerno alla data del 31.12.2000 e dovranno, comunque, tenere conto dell'inquadramento scaturito dall'applicazione del C.C.N.L. 9.8.2000 e dell'anzianità richiesta dall'art. 57 del C.C.N.L. medesimo.
3. L'applicazione del presente articolo non potrà riguardare coloro che, per qualsiasi motivo, hanno cambiato qualifica e/o posizione economica tra il 9.8.2000 ed il 31.12.2001, ad esclusione degli inquadramenti scaturiti dalla c.d. prima applicazione ex art. 74, commi 3 e 4, CCNL,
4. L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo è espressamente limitata all'anno 2002. Le eventuali clausole difformi da tale enunciato sono nulle.

### **Art. 8 - Retribuzione di posizione e di risultato al personale della categoria EP**

1. Sono destinatari della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato le unità di personale inquadrate nella categoria EP.
2. Per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato al personale della categoria EP vengono stanziati € **247.900**.
3. Ai sensi dell'art. 62, comma 1, del C.C.N.L. alle suddette unità di personale è attribuita la

retribuzione di posizione nella misura minima di € 3.098,74 annui lordi per tredici mensilità. L'importo della retribuzione di posizione non potrà essere superiore a € 12.911,42 annui lordi.

4. L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10% ed il 30% della retribuzione di posizione attribuita. La retribuzione di risultato, relativa all'anno 2002, sarà corrisposta entro il mese di marzo 2003, previa valutazione dell'attività lavorativa della singola unità destinataria della retribuzione di posizione.
5. Il compenso definito dal presente articolo non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario, né con le indennità previste dal successivo art. 11 - capp. 3, 4 e 5.
6. Come previsto dal C.C.N.L.:
  - ai sensi del comma 2 dell'art. 62, gli importi superiori al minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza dell'affidamento di incarichi correlati a particolari responsabilità gestionali ovvero di funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad albi professionali o comunque alta qualificazione o specializzazione, secondo quanto previsto dall'art. 61, comma 1. Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata;
  - ai sensi del comma 2 dell'art. 61 del C.C.N.L., i suddetti incarichi sono conferiti dal Direttore Amministrativo o da altro organo individuato secondo gli ordinamenti delle amministrazioni - previa determinazione da parte delle amministrazioni di criteri generali - per un periodo non superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
7. I suddetti criteri generali saranno definiti a seguito di appositi incontri di concertazione richiesti dalla delegazione di parte sindacale, ai sensi del comma 2 dell'art. 61 del C.C.N.L.

### **Art. 9 – Indennità di responsabilità e di risultato al personale della categoria D**

1. Sono destinatari delle indennità di responsabilità e di risultato definite dal presente articolo le unità di personale inquadrato nella categoria D alle quali sia stato conferito, con atto formale del Direttore Amministrativo, uno di seguenti incarichi di responsabilità:
  - Capo Ufficio
  - Segretario Amministrativo di Dipartimento
  - Responsabile tecnico di laboratori complessi, su proposta del Direttore del DipartimentoGli incarichi di responsabilità sono attribuiti in base a:
  - competenza professionale
  - requisiti culturali e professionaliGli incarichi sono conferiti, di norma, per la durata di un anno e, comunque, per un periodo non superiore a 5 anni, e possono essere rinnovati.
2. Per il finanziamento dell'indennità definita dal presente articolo vengono stanziati € **232.406**, di cui un terzo (pari a € 77.468) per il finanziamento dell'indennità di risultato.

3. Ai sensi dell'art. 63, comma 4, del C.C.N.L. alle suddette unità di personale è attribuita l'indennità di responsabilità nella misura minima di € **1.032,91** annui lordi e massima di € **5.164,57** annui lordi, di cui un terzo è corrisposto a titolo di risultato. L'indennità di risultato, relativa all'anno 2002, sarà corrisposta entro il mese di marzo 2003, previa valutazione dell'attività lavorativa della singola unità destinataria dell'indennità di responsabilità definita al presente articolo.
4. Il compenso definito dal presente articolo non è cumulabile con le indennità previste dal successivo art. 11 - capp. 3, 4 e 5.
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 63 del C.C.N.L. gli incarichi di responsabilità vengono conferiti al personale appartenente alla categoria D sulla base di criteri generali che saranno definiti a seguito di appositi incontri di concertazione richiesti dalla delegazione di parte sindacale, ai sensi del comma 3 dell'art. 63 del C.C.N.L.

### **Art. 10 – Indennità di responsabilità al personale delle categorie B – C - D**

1. Sono destinatari della indennità di responsabilità definita dal presente articolo le unità di personale inquadrato nelle categorie C - D alle quali sia stato conferito, con atto formale del Direttore Amministrativo, uno di seguenti incarichi di responsabilità:
  - Responsabile di Settore in un Ufficio Amministrativo, o Ufficio Tecnico, nel Centro Elaborazione Dati o nei Centri Bibliotecari di Ateneo
  - Responsabile della Segreteria di Presidenza di Facoltà
  - Responsabile di Segreteria Studenti
  - Responsabile di specifiche attività presso le varie strutture dell'Ateneo
  - Responsabile di procedure informatiche centralizzate di rilevante complessità (C.I.A. – C.S.A. – Segreterie Studenti – Rete di Ateneo - Sicurezza – Web – Qualità dei Servizi)
2. L'indennità di responsabilità può, inoltre, essere attribuita al personale della categoria B al quale sia stato conferito, con atto formale del Direttore Amministrativo e, di norma, su proposta del Responsabile dell'Unità Organizzativa cui il dipendente afferisce, uno specifico incarico comportante lo svolgimento di funzioni specialistiche e di responsabilità.
3. Per il finanziamento dell'indennità definita dal presente articolo vengono stanziati € **25.823**.
4. I criteri generali di attribuzione dell'indennità prevista dal presente articolo saranno definiti a seguito di appositi incontri ai sensi del comma 2 dell'art. 63 del C.C.N.L.

### **Art. 11 – Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi**

1. I compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi, previsti dall'art. 68, comma 2 lettera d), vengono individuati in: indennità di reperibilità,

indennità di turno, indennità di Amministrazione, indennità connessa all'esperienza professionale, compenso corrisposto a seguito della valutazione dell'attività lavorativa.

### **Capitolo 1 - Indennità di reperibilità**

1. Per il finanziamento dell'**indennità di reperibilità**, vengono stanziati € 7.747.
2. Per reperibilità si intende l'obbligo, da parte delle unità di personale individuate, di rendersi rintracciabili secondo le modalità organizzative stabilite. In caso di chiamata, inoltre, il sopralluogo da parte della persona reperibile deve essere effettuato entro due ore dalla chiamata.
3. L'indennità di reperibilità è corrisposta al personale in servizio presso il *Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali*, gli *Uffici Tecnici di manutenzione* e presso il *Centro Elaborazione Dati* nelle misure e secondo le modalità di seguito indicate:
  - reperibilità ordinaria (si effettua dalle ore 19,30 dei giorni dal lunedì al venerdì alle ore 7,30 del giorno successivo): € 5,20 lordi;
  - reperibilità straordinaria (si effettua dalle ore 7,30 del sabato o della domenica o dei giorni festivi alle ore 7,30 del giorno successivo): € 15,50 lordi;
  - ciascuna unità di personale non potrà essere adibita nello stesso mese a più di n. 10 periodi di reperibilità ordinaria e a n. 3 periodi di reperibilità straordinaria;
4. Nel caso in cui la persona reperibile risulti non rintracciabile, ovvero non effettui il sopralluogo entro il termine prestabilito, si procederà al recupero di tutte le somme percepite fino a quel momento a titolo di reperibilità, salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di attivare, nei confronti dello stesso dipendente, il procedimento disciplinare.
5. Il Capo del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali, di concerto con il Direttore Amministrativo, il Capo del Coordinamento degli Uffici Tecnici, di concerto con il Dirigente responsabile della Ripartizione IV - Tecnica, ed il Capo del Centro Elaborazione Dati, di concerto con il Dirigente responsabile della Ripartizione V - Servizi, predisporranno il piano di reperibilità per le rispettive strutture, tenendo conto del fatto che ciascun periodo di reperibilità, ordinaria e straordinaria, dovrà essere coperto da n. 2 unità di personale.

### **Capitolo 2 - Indennità di turno**

1. Per soddisfare l'esigenza degli utenti e per ragioni particolari di funzionamento è consentita l'effettuazione di turni pomeridiani, nell'ambito delle 36 ore contrattuali.
2. I turni potranno essere remunerati esclusivamente al personale in servizio presso le Biblioteche di Ateneo (n.6 unità al giorno), il C.E.D. (n.4 unità), la Segreteria del Rettore (n.5 unità), la Segreteria del Direttore Amministrativo (n.3 unità), l'Ufficio Archivio e Protocollo (limitatamente al Settore Protocollo) (n.3 unità), gli Uffici Tecnici di manutenzione (limitatamente alle unità di personale addette alla manutenzione) (max n.12 unità).
3. L'indennità di turno non è cumulabile con le indennità previste dal precedente art. 5.
4. Il turno di lavoro pomeridiano deve iniziare alle ore 13,00, ovvero alle ore 13,30, e terminare alle ore 19,00, ovvero alle ore 19,30.
5. Il turno di lavoro pomeridiano non può essere accoppiato ad alcun "rientro" mattutino.
6. Per l'anno 2002 è stanziata una somma di € 39.000.

7. Al personale che effettua turni viene erogata una indennità giornaliera lorda pari a € 26 lordi.
8. Il personale soggetto a turni non potrà, di norma, effettuare prestazioni di lavoro straordinario.

### ***Capitolo 3 - Indennità di Amministrazione***

1. Al fine di conseguire livelli di efficienza dei servizi istituzionali dell'Ateneo mediante una presenza costante del personale universitario, è corrisposta una indennità di Amministrazione, attribuita in ragione dei giorni di effettiva presenza in servizio, in base ai seguenti importi:
  - al personale della categoria B per un importo giornaliero unitario pari a € 6,80 lordi;
  - al personale della categoria C per un importo giornaliero unitario pari a € 7,80 lordi;
  - al personale della categoria D per un importo giornaliero unitario pari a € 8,70 lordi.
2. La suddetta indennità è corrisposta in ragione dei giorni di effettiva presenza in servizio, fino ad un massimo di n. 220 giornate lavorative.
3. Ha diritto all'indennità definita dal presente capitolo, tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università, ad eccezione: dei dirigenti, del personale inquadrato nella categoria EP, del personale inquadrato nella categoria D che risulti destinatario dell'indennità di cui al precedente art. 9, delle categorie di personale destinatarie delle indennità per le quali è espressamente sancita l'incompatibilità nel presente Accordo.
4. Per il computo delle giornate lavorate, si farà riferimento alle presenze registrate dal sistema automatico di rilevazione delle presenze.
5. Ai fini del computo della indennità di Amministrazione, si terrà conto anche delle giornate di permesso fruito ai sensi della L. n. 104/92 e delle assenze dovute ad infortunio sul lavoro.
6. Per le giornate in cui risulta un numero di ore lavorate inferiore a tre non verrà attribuita alcuna indennità.
7. Il pagamento della presente indennità sarà effettuato come di seguito indicato:
  - mesi di gennaio – febbraio – marzo – aprile (a condizione che i riepiloghi relativi alle presenze del personale tecnico-amministrativo siano consegnati all'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo entro il 5 maggio): pagamento effettuato nel mese di maggio;
  - mesi di maggio – giugno – luglio – agosto (a condizione che i riepiloghi relativi alle presenze del personale tecnico-amministrativo siano consegnati all'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo entro il 5 settembre): pagamento effettuato nel mese di settembre;
  - mesi di settembre – ottobre – novembre (a condizione che i riepiloghi relativi alle presenze del personale tecnico-amministrativo siano consegnati all'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo entro il 5 gennaio): pagamento effettuato nel mese di gennaio dell'anno successivo;
  - mese di dicembre (a condizione che i riepiloghi relativi alle presenze del personale tecnico-amministrativo siano consegnati all'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo entro il 5 febbraio): pagamento effettuato nel mese di febbraio dell'anno successivo.

Qualora i riepiloghi relativi alle presenze del personale tecnico-amministrativo non siano consegnati all'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo entro le scadenze come sopra

indicate, l'indennità di Amministrazione sarà erogata sulla base dei dati desunti dall'archivio del sistema automatico di rilevazione delle presenze, salvo conguaglio conseguente a successive verifiche.

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il compenso previsto per le giornate di presenza sarà proporzionato al compenso al quale ha diritto il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, con riferimento al tempo lavorativo previsto per una settimana di lavoro tipo.

#### ***Capitolo 4 - Indennità connessa all'esperienza professionale***

1. Le parti, preso atto che una maggiore esperienza professionale favorisce un maggiore livello di professionali, stabiliscono di destinare € **139.443** al finanziamento di un'indennità connessa all'esperienza professionale
2. La suddetta indennità è attribuita in ragione dell'anzianità di servizio presso l'Università degli Studi di Salerno o in altre Amministrazioni Pubbliche, in base ai seguenti coefficienti:
  - assunti dal 1.1.1998 al 31.12.2001: coefficiente 1
  - assunti dal 1.1.1993 al 31.12.1997: coefficiente 1,2
  - assunti dal 1.1.1984 al 31.12.1992: coefficiente 1,4
  - assunti prima del 31.12.1983: coefficiente 1,6
3. Ai fini della determinazione della presente indennità, l'anzianità di servizio viene calcolata con riferimento al 31.12.2001.
4. I periodi di interruzione di carriera non contribuiscono ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio.
5. Il pagamento della presente indennità avverrà, in un'unica soluzione, nel mese di febbraio dell'anno successivo.
6. Ha diritto all'indennità definita dal presente capitolo, tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università, ad eccezione: dei dirigenti, del personale inquadrato nella categoria EP, del personale inquadrato nella categoria D che risulti destinatario dell'indennità di cui al precedente art. 9, delle categorie di personale destinatarie delle indennità per le quali è espressamente sancita l'incompatibilità nel presente Accordo.

#### ***Capitolo 5 – Compenso corrisposto a seguito della valutazione dell'attività lavorativa***

1. Per il finanziamento del compenso definito nel presente capitolo vengono stanziati € **278.887**.
2. Il suddetto compenso è corrisposto a seguito della valutazione dell'attività lavorativa svolta nel corso dell'anno 2002.
3. La valutazione è effettuata dal Responsabile di Struttura (Preside di Facoltà – Direttore di Dipartimento - Capo Ufficio), in base ai parametri contenuti nelle schede allegate.
4. Vengono definite le seguenti quote massime attribuibili:
  - Categoria B: € 410
  - Categoria C: € 470
  - Categoria D: € 540

5. Il punteggio totale conseguito a seguito della valutazione rappresenta la percentuale di compenso da corrispondere.
6. Al fine di rendere il più possibile omogenee le valutazioni, il Rettore, eventualmente tramite il suo delegato al Personale, ed il Direttore Amministrativo si incontreranno preventivamente con i Responsabili di Struttura ed illustreranno le modalità da seguire per la valutazione.
7. Avverso la decisione del Responsabile di struttura è possibile opporre ricorso all'organismo composto dal Direttore Amministrativo e dai Dirigenti in servizio presso l'Ateneo, che è tenuto a pronunciarsi entro 20 giorni.
8. Il pagamento del compenso definito dal presente articolo sarà effettuato nel mese di marzo dell'anno successivo.
9. Il compenso definito da presente capitolo viene corrisposto in ragione dei dodicesimi di servizio prestato nell'anno dalla singola unità di personale (dodici/dodicesimi = n. 220 giornate di servizio).
10. Ha diritto all'indennità definita dal presente capitolo, tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università, ad eccezione: dei dirigenti, del personale inquadrato nella categoria EP, del personale inquadrato nella categoria D che risulti destinatario dell'indennità di cui al precedente art. 9, delle categorie di personale destinatarie delle indennità per le quali è espressamente sancita l'incompatibilità nel presente Accordo.

#### **Art. 12 – Somme non utilizzate**

1. Le somme eventualmente non utilizzate, relativamente al compenso definito nel precedente art. 11, cap. 5, confluiranno sullo stanziamento previsto per la medesima finalità per l'anno 2003.
2. Le altre somme eventualmente non utilizzate confluiranno sull'appostamento complessivo per l'anno 2003.

#### **Art. 13 – Validità del presente Accordo**

1. Le parti stabiliscono per il presente Accordo una validità biennale (fino al 31.12.2003), con riserva di revisione degli appostamenti in sede di bilancio di previsione esercizio finanziario 2003.
2. In ogni caso, non potrà essere prorogata l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 7 del presente Accordo.
3. Le disposizioni contrattuali contenute nel presente accordo rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite o abrogate in modo espreso o per incompatibilità da successivo contratto collettivo decentrato.
4. Al momento dell'entrata in vigore del nuovo CCNL e comunque entro due mesi da tale data le parti si incontreranno per esaminare le eventuali modifiche che al presente accordo si rendessero necessarie.

#### **Art. 14 – Disposizioni finali**

1. Tutti i compensi previsti dal presente accordo sono erogati al personale tecnico-

amministrativo in servizio a tempo determinato ed a tempo indeterminato, a partire dal 1.1.2002.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del C.C.N.L., il presente Accordo è stipulato a seguito del controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio da parte del Collegio dei Revisori, nonché della delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.6.2002 con la quale la delegazione di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione definitiva del presente Accordo.